



*Procedura per operazioni con parti correlate
di GVS S.p.A.*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di GVS S.p.A.

in data 16 luglio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI.....	3
1. VERIFICA DELL'APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	6
2. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	8
3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	10
4. DELIBERE-QUADRO.....	10
5. GESTIONE DELLE OPERAZIONI DELLE CONTROLLATE.....	11
6. OPERAZIONI ESCLUSE.....	12
7. INFORMATIVA.....	12
8. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	13
9. PUBBLICAZIONE, VIGILANZA, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	14
10. RISERVATEZZA.....	15
11. ENTRATA IN VIGORE.....	15

PREMESSA

In applicazione e ai sensi:

- (a) dall'articolo 2391-*bis* del codice civile, che richiede agli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, secondo principi generali indicati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”);
- (b) dal regolamento CONSOB del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il “**Regolamento OPC**”), che attua l'articolo 2391-*bis* del codice civile ed il cui articolo 4 richiede, tra l'altro, l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (come ivi definite);
- (c) dalla comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento OPC;

il consiglio di amministrazione di GVS S.p.A. (la “**Società**”) ha approvato ed ha adottato in data 16 luglio 2020, la presente procedura per operazioni con parti correlate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC (la “**Procedura**”), previo parere reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilasciato in data 15 luglio 2020 (come di seguito definito) e previa valutazione, effettuata dal collegio sindacale della Società, della conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC.

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento OPC e al codice di autodisciplina per le società quotate redatto dal Comitato per la *Corporate Governance*.

DEFINIZIONI

Nella presente Procedura sono adottate le seguenti definizioni:

Amministratore Indipendente: ogni amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance* di volta in volta vigente.

Amministratore Indipendente Non Correlato: ogni Amministratore Indipendente diverso dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle sue parti correlate.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o Comitato OPC): il comitato istituito dal consiglio di amministrazione composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e da 3 Amministratori Indipendenti ovvero, in alternativa, il comitato composto dai membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità già esistente cui il consiglio di amministrazione ha

attribuito le relative competenze purché composto esclusivamente da 3 Amministratori Indipendenti, fatto salvo quanto previsto da 1.9 e seguenti.

Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard (o Condizioni Equivalenti): condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società (o società da essa controllata) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. In particolare, si intendono “standard” le condizioni stabilite da autorità indipendenti e comunque non modificabili (offerte pubbliche e mercuriali, ai quali sono a questi fini equiparati i listini interni basati su procedure documentate e verificabili di benchmark).

Dirigenti con responsabilità strategiche: gli amministratori e i sindaci nonché i soggetti individuati dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato 1 al Regolamento OPC.

Funzione Responsabile: funzione responsabile della singola Operazione con Parti Correlate della Società o delle sue società controllate, anche diversa dalla funzione o dall'organo competente per l'approvazione della singola Operazione con Parti Correlate, secondo quanto previsto dal sistema di deleghe e dalle norme di organizzazione interna, rispettivamente, della Società o delle sue società controllate.

Interessi Significativi: Ai fini della presente Procedura, per interessi significativi si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le società controllate dalla, o collegate alla, Società e altre parti correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione con Parti Correlate, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra parte correlata alla Società. Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, la circostanza che: (i) uno o più amministratori, o altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta: in questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del Dirigente con responsabilità strategiche; o (ii) le società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazione superi il peso effettivo (cfr. comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

Operazioni con Parti Correlate: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Devono ritenersi comunque incluse nelle Operazioni con Parti Correlate: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate e (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti

degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche. Non sono Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni quali, ad esempio, le operazioni di aumento di capitale della Società in opzione ai propri soci e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale.

Operazioni delle Controllate: le Operazioni con Parti Correlate compiute dalle società, italiane o estere, controllate dalla Società (a tali fini, rileva la nozione di controllo stabilita dall'articolo 93 del TUF e dall'art. 2359 del codice civile).

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento OPC, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (cinque per cento) ivi rispettivamente prevista.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Escluse: le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento OPC e le Operazioni con Parti Correlate di cui all' articolo 6.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 75.000 (settantacinquemila) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) ovvero non superiore ad Euro 300.000 (trecento mila) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica. Qualora la stessa parte correlata cumulasse operazioni per un valore equivalente il doppio della soglia di materialità prevista per le Operazioni di Importo Esiguo, l'operazione con la parte correlata in oggetto non sarà più esimente rispetto alla procedura.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o della società controllata che compie l'operazione.

Parti Correlate: un soggetto è parte correlata alla Società se:

- (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% (venti per cento), dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” contenute nell'allegato 1 al Regolamento OPC.

Presidi Equivalenti: i presidi indicati nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

Presidio Operativo Parti Correlate (o Presidio OPC): la funzione aziendale, costituita dal *chief financial officer* (CFO) e dal responsabile dell'ufficio legale societario, preposta all'individuazione delle Parti Correlate, alla qualificazione delle operazioni quali Operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto nella presente Procedura e al governo dei flussi informativi con le Funzioni Responsabili e con gli organi sociali.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

1. VERIFICA DELL'APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA

1.1 La Funzione Responsabile, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili e anche avvalendosi del supporto del Presidio OPC:

- (a) verifica se la controparte è una Parte Correlata;
- (b) qualora la controparte sia una Parte Correlata, comunica senza indugio, per iscritto, al Presidio OPC tutte le informazioni relative all'operazione, ivi inclusi il nome della controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa allo stato contemplate.

1.2 Il Presidio OPC accerta:

- (a) se l'operazione è un'Operazione con Parte Correlata;
- (b) se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento OPC o dall' articolo 6;
- (c) se l'operazione è posta in essere in attuazione di una delibera-quadro di cui all' articolo 4;

- (d) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza;

e comunica senza indugio, per iscritto, l'esito dell'accertamento di cui al presente articolo 1.2 alla Funzione Responsabile, al presidente del consiglio di amministrazione ed al presidente del Comitato OPC. Il Presidio OPC può chiedere in ogni momento alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.

- 1.3 Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.
- 1.4 Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 1.5 Ai fini delle attività di cui all'articolo 1.2, il Presidio OPC può consultarsi con la Funzione Responsabile e con l'organo o la funzione competente per l'approvazione dell'operazione. Nel caso in cui anche a esito di tale consultazione la valutazione dell'operazione risulti controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può chiedere in ogni momento al Presidio OPC e alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.
- 1.6 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia di valore indeterminato o indeterminabile ai sensi dell'allegato 3, paragrafo 1.1 lett a) del Regolamento OPC, il Comitato OPC stabilisce se essa debba essere sottoposta all'*iter* procedurale previsto dall' articolo 2 o dall' articolo 3.
- 1.7 Qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza o come Operazione di Minore Rilevanza e non sia un'Operazione Esclusa o posta in essere in attuazione di una delibera-quadro ai sensi dell' articolo 4, il Presidio OPC avvia l'*iter* procedurale disciplinato dagli articoli 2 e 3, informando la Funzione Responsabile, il presidente del consiglio di amministrazione ed il presidente del Comitato OPC.
- 1.8 Il Presidio OPC, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, informa su base trimestrale il Comitato OPC con riguardo alle Operazioni Escluse ed alle operazioni in attuazione delle delibere-quadro ai sensi dell'articolo 4, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo, per iscritto, oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.
- 1.9 Il Comitato OPC, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2.2, accerta tempestivamente se e in che misura i membri del comitato siano Amministratori Indipendenti Non Correlati. Ciascun componente del Comitato OPC deve dare notizia agli altri componenti del comitato e al presidente del consiglio di amministrazione di ogni circostanza in ragione della quale tale componente non possa essere qualificato come Amministratore Indipendente Non Correlato. Qualora rispetto ad una determinata operazione la correlazione sussista con un componente del Comitato OPC, o con una Parte Correlata per suo tramite, lo stesso si astiene dal partecipare ai lavori e alle attività relative all'operazione in questione e con riferimento a tale operazione il Comitato OPC sarà da intendersi composto dagli altri Amministratori Indipendenti Non Correlati membri dello stesso. In tali ipotesi il

consiglio di amministrazione potrà anche procedere a integrare il Comitato OPC con un Amministratore Indipendente Non Correlato anche solo *ad hoc* per lo svolgimento dei lavori e delle attività relative all'operazione in questione.

- 1.10 Qualora il Comitato OPC accerti che non vi siano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati, il Comitato OPC ne informa senza indugio il Presidio OPC, che avvisa la Funzione Responsabile ed il consiglio di amministrazione della Società, e si applicano, in tale eventualità, i Presidi Equivalenti di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, fatta salva la facoltà per il consiglio di amministrazione di integrare il Comitato OPC secondo quanto previsto al comma precedente.
- 1.11 Il consiglio di amministrazione ha il potere di assoggettare alla disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente Procedura operazioni realizzate dalla Società, o da sue società controllate o collegate, cui tale disciplina, di per sé, non si applicherebbe.
- 1.12 Laddove il Comitato OPC non corrisponda ad altro comitato già istituito dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione può approvare un apposito regolamento organizzativo che disciplina il funzionamento del Comitato OPC.

2. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 2.1 L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'assemblea dei soci, spetta all'organo o alla funzione competente subordinatamente alla ricezione di un parere motivato non vincolante del Comitato OPC sull'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento cui la Società è soggetta, tale parere dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- 2.2 Ai fini dell'articolo 2.1, la Funzione Responsabile chiede al Presidio OPC di informare il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché convochi una riunione del medesimo Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 2.3 La Funzione Responsabile fornisce con congruo anticipo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, anche per il tramite del Presidio OPC, informazioni complete e adeguate in merito all'operazione, ivi inclusa l'indicazione della controparte, della natura della correlazione, dell'oggetto, dei termini, delle condizioni e della tempistica dell'operazione e delle motivazioni in ordine all'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni nonché agli eventuali rischi per la Società (o, se del caso, per la società controllata). Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può chiedere in ogni momento al Presidio OPC e alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.

- 2.4 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, lo stesso potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti il Comitato OPC ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui valuterà l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse anche alla stregua dei criteri indicati nell'allegato 4 del Regolamento OPC.
- 2.5 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere di cui all'articolo 2.1 in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza trasmettendolo alla Funzione Responsabile e, per conoscenza, al Presidio OPC e al presidente del consiglio di amministrazione, congiuntamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti di cui all'articolo 2.4.
- 2.6 La Funzione Responsabile trasmette all'organo o alla funzione competente a decidere l'operazione, anche per il tramite del Presidio OPC, in tempo utile per l'approvazione:
- (a) una copia del parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui all' articolo 2.1;
 - (b) gli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'operazione;
 - (c) informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza da compiere, ivi inclusa l'indicazione dell'esito dell'istruttoria, della controparte, della natura della correlazione, dell'oggetto, dei termini, delle condizioni e della tempistica dell'operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti in ordine all'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni nonché agli eventuali rischi per la Società (o, se del caso, per la società controllata).
- 2.7 L'organo o la funzione competente, a seconda dei casi, approvano le Operazioni di Minore Rilevanza con atto scritto. Il verbale o, in caso di organo monocratico, la determinazione della decisione deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 2.8 Gli organi delegati, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno completa informativa al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e, in particolare, sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali.
- 2.9 Il Presidio OPC conserva la documentazione relativa a ogni singola Operazione di Minore Rilevanza, ivi incluso il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'eventuale parere degli esperti indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'organo o funzione competente a deliberare e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, ai sensi della presente Procedura.

- 2.10 Nel caso in cui si applichino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo 2 relative al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.
- 2.11 Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni del presente articolo 2 nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 3.1 Fermi gli obblighi di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC e fermo quanto previsto dall'articolo 9.4 della Procedura che prevede l'applicazione della presente facoltà fino alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo alla data di approvazione della versione finale della presente Procedura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento OPC, le disposizioni dell' articolo 2 trovano applicazione anche in relazione all'istruttoria e all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 3.2 L'organo competente per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è in ogni caso il consiglio di amministrazione, salvo il caso di operazioni di competenza assembleare.
- 3.3 In relazione ad Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali è competente l'assemblea, il consiglio di amministrazione può approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea della Società anche in presenza di un parere negativo del Comitato OPC. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal consiglio di amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato OPC, salvo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione e le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione, tuttavia, che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno. Qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea non rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione.

4. DELIBERE-QUADRO

- 4.1 Sono ammesse delibere-quadro per il compimento da parte della Società (o di società da essa controllate) di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate individuate dal consiglio di amministrazione.

- 4.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.
- 4.3 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 4.4 Gli organi delegati, sulla base di apposita informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno completa informativa in ordine all'attuazione di ciascuna delibera-quadro al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 4.5 L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere-quadro spetta al presidente del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore delegato, ciascuno dei quali, ravvisata l'opportunità di adottare delibere-quadro, procederà a redigere una proposta con espressa indicazione:
- (a) del tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede l'adozione della delibera-quadro;
 - (b) della Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera-quadro;
 - (c) della durata dell'efficacia della delibera-quadro;
 - (d) dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
 - (e) della motivazione delle condizioni della delibera-quadro.
- 4.6 La proposta di delibera-quadro è trasmessa dai soggetti che esercitano l'iniziativa in relazione a tali delibere ai sensi dell'articolo 4.5 alla Funzione Responsabile e al Presidio OPC i quali, verificata la maggiore o minore rilevanza della delibera-quadro secondo quanto sopra previsto, trasmettono la proposta al presidente del Comitato OPC per le opportune deliberazioni di detto comitato.
- 4.7 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni dei precedenti articoli 2 e 3.

5. GESTIONE DELLE OPERAZIONI DELLE CONTROLLATE

Fermi restando gli obblighi informativi applicabili, le Operazioni delle Controllate sono soggette alle modalità di verifica dell'applicabilità della presente Procedura di cui al precedente articolo 1 ed alle modalità istruttorie e d'approvazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, a seconda dei casi, solo qualora esse siano soggette all'approvazione preventiva della Società o a un esame – condotto dalla Società stessa, anche tramite un suo esponente aziendale – in grado di incidere, anche in maniera non vincolante, sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata, fermi restando i casi di

esclusione della presente Procedura ai sensi del Regolamento OPC o dell' articolo 6, *mutatis mutandis*.

6. OPERAZIONI ESCLUSE

6.1 La presente Procedura non si applica alle Operazioni di Importo Esiguo.

6.2 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, ove applicabili, la presente Procedura non si applica altresì:

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle già escluse a norma dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento OPC, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservate le previsioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC;
- (c) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera c), del Regolamento OPC;
- (d) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate non vi siano Interessi Significativi di altre parti correlate della Società (fermi gli obblighi di informativa periodica al mercato).

Fermi gli obblighi informativi, ove applicabili, di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC, ove espressamente consentito dallo statuto della Società, gli articoli 7 ed 8 del Regolamento OPC e i relativi articoli 2 e 3 della presente Procedura non si applicano alle operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che siano osservate le previsioni di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC.

7. INFORMATIVA

7.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero di Operazioni delle Controllate che si qualificano come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento OPC.

7.2 La Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento OPC anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'allegato 3 del Regolamento OPC, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC. Ai fini del presente articolo 7.2 rilevano anche le Operazioni delle Controllate e non si considerano le Operazioni

Escluse né le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 7.4.

- 7.3 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento OPC.
- 7.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento OPC, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza indicata nell'allegato 3 del Regolamento OPC.
- 7.5 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento OPC.
- 7.6 La Società fornisce inoltre l'informativa contabile sulle Operazioni con Parti Correlate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC.
- 7.7 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-*bis* del TUF, il Presidio OPC e gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate (ivi incluse quelle compiute dalle società controllate) siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e forniscono a quest'ultimo ogni altra informazione e documento richiesti dal medesimo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari al riguardo.
- 7.8 La Funzione Responsabile della Società o della società controllata che compie l'operazione è tenuta a trasmettere tempestivamente al Presidio OPC ed alle altre funzioni coinvolte le informazioni ed i documenti necessari per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nonché le informazioni ed i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di informativa inderogabilmente previsti, anche per le Operazioni Escluse, le delibere-quadro e le relative operazioni di attuazione, dal Regolamento OPC.

8. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 8.1 Il Presidio OPC tiene e aggiorna un apposito registro in cui vengono iscritte le Parti Correlate ed archiviate tutte le Operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le Operazioni Escluse, poste in essere dalla Società anche tramite le sue controllate. I dati personali raccolti a tal fine saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

- 8.2 A tale registro hanno accesso tutte le funzioni interessate della Società e delle società controllate, qualora ne abbiano necessità. Al registro hanno altresì accesso i membri del consiglio di amministrazione e i sindaci effettivi della Società nonché il responsabile della funzione *internal audit* e i componenti dell'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato.
- 8.3 L'elenco delle Parti Correlate è oggetto di adeguata diffusione all'interno della Società e delle società da questa controllate.
- 8.4 Il Presidio OPC provvede a comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, nonché agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società o dei soggetti controllanti la Società, ai soggetti controllanti la Società, ai soggetti aventi influenza notevole sulla Società e alle altre Parti Correlate in via diretta l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole ovvero detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% (venti per cento), dei diritti di voto, o altre Parti Correlate loro tramite.
- 8.5 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società o dei soggetti controllanti la Società, i soggetti controllanti la Società, i soggetti aventi influenza notevole sulla Società e le altre Parti Correlate in via diretta sono tenute a comunicare tempestivamente al Presidio OPC qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, il Presidio OPC provvede ad aggiornare il registro ogni qual volta necessario e comunque con periodicità almeno annuale anche mediante richiesta alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni fornite nell'anno precedente ovvero di comunicare eventuali variazioni, anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta.
- 8.6 Senza pregiudizio di quanto sopra previsto, i soggetti controllanti la Società e gli altri soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella Società ai sensi dell'articolo 120 del TUF o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 del TUF relativo alla Società ed i dirigenti della Società, qualora siano Parte Correlata, forniscono alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime.

9. PUBBLICAZIONE, VIGILANZA, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

- 9.1 La presente Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società a cura del Presidio OPC, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.
- 9.2 Il collegio sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa, e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile ovvero ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

- 9.3 Ogni modifica della presente Procedura sarà soggetta ad approvazione del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC.
- 9.4 L'articolo 3.1 della presente Procedura e le altre disposizioni che vi fanno riferimento vengono adeguate alle disposizioni ivi derogate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento OPC (che prevede la facoltà per le società di recente costituzione di applicare le disposizioni dell' articolo 2 della presente Procedura in relazione all'istruttoria e all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza), entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo alla data di approvazione della versione finale della presente Procedura.
- 9.5 Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente, e comunque con cadenza almeno triennale, se promuovere una revisione della presente Procedura tenendo in conto, tra l'altro, le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima.

10. RISERVATEZZA

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

11. ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 16 luglio 2020, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilasciato in data 15 luglio 2020, ed è entrata in vigore in tale data.

Allegato 1
Presidi Equivalenti

- 1) Qualora non vi siano almeno 2 (due) membri del Comitato OPC che si qualificano come Amministratori Indipendenti Non Correlati, il parere è reso dal membro del Comitato OPC che si qualifica come Amministratore Indipendente Non Correlato unitamente all'Amministratore Indipendente Non Correlato più anziano d'età non appartenente al Comitato OPC.
- 2) Qualora nessuno dei membri del Comitato OPC si qualifichi come Amministratore Indipendente Non Correlato o comunque quanto previsto al precedente paragrafo 1) non possa trovare applicazione, le attività *sub* 1) sono svolte dal collegio sindacale. In tal caso, i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne dovranno dare notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora rispetto ad una determinata operazione la correlazione sussista con un componente del collegio sindacale, o con una Parte Correlata per suo tramite, il sindaco interessato si astiene dal partecipare ai lavori e alle attività relative all'operazione in questione.
- 3) Qualora i presidi di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) non possano trovare applicazione, le attività *sub* 1) sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal consiglio di amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.